

COMUNE DI INVERSO PINASCA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Approvato dal Consiglio Comunale delibera n. 44/2010

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito territoriale del comune di INVERSO PINASCA le modalità per l'effettuazione della pubblicità, per l'applicazione della relativa imposta, per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dei relativi diritti.

Articolo 2

Classificazione del comune

1. Ai fini dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di INVERSO PINASCA appartiene alla V^a (terza) classe..

Articolo 3

Categorie delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del comune non è suddiviso in località e categorie.

Articolo 4

Comune turistico

1. La maggiorazione tariffaria prevista per comuni turistici dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 é del 50 per cento e si applica nei seguenti periodi dell'anno : 1.luglio al 31. ottobre. La maggiorazione riguarda la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2, art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, nonché all'art. 15 e limitatamente alle pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all' art. 19 del menzionato decreto legislativo nr. 507/ 1993 e la durata della sua applicazione non può eccedere il periodo di quattro mesi nel corso dell'anno.

Articolo 5

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5 bis

1. L'Amministrazione comunale, in particolari casi di necessità ed urgenza, si riserva la facoltà di procedere ad una proroga dei termini di scadenza del pagamento dell'imposta sulla pubblicità fino ad un massimo di 60 giorni.

CAPO SECONDO
PUBBLICITA' ED APPLICAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA

Articolo 6

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile é soggetta all'imposta sulla pubblicitá prevista nel presente regolamento.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperti al pubblico passaggio o a cui chiunque puó accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attivitá commerciali od ai quali chiunque puó accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestá.
4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivitá economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 7

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicitá, tenuto al pagamento in via principale, é colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicitá.

Articolo 8

Impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari possono essere installati in conformitá al piano generale di cui al successivo articolo.
2. Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima elencate e descritte nel presente articolo; impianti speciali non riconducibili alle tipologie di massima elencate dovranno essere valutati di volta in volta. Tipologie:

- a) insegne esercizio: da installare nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie e da ubicare nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata o sul serramento od anche da ubicare su parte diversa del fabbricato (tetto, frontespizio, ecc.);
- b) targhe: quali mezzi indicativi di attività imprenditoriali e/o professionali. Vanno collocate nell'atrio di ingresso di edifici ovvero a lato dell'ingresso stesso;
- c) cartelli pubblicitari: quali manufatti monofacciali e bifacciali finalizzati alla diffusione di messaggi in materiale di qualsiasi natura di carattere non permanente e di durata di esposizione non superiore a 3 mesi. Vanno collocati altrove rispetto alle sedi delle attività di riferimento o delle loro pertinenze accessorie;
- d) striscioni ed altri impianti simili: da realizzare in materiale privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio, collocati su strade e piazze. Vanno installati unicamente nelle posizioni predeterminate, ovvero in posizioni di volta in volta richieste nel rispetto di idonei criteri di sicurezza relativa alla stabilità e tenuta degli agganci, con divieto esplicito di utilizzare per l'appoggio alberi o strutture provvisorie;
- e) segni orizzontali reclamistici: costituiti da riproduzioni sulla superficie stradale con pellicola adesiva di scritte, simboli e marchi con finalità pubblicitaria e propagandistica. Sono ammessi unicamente all'interno di aree di pertinenza di complessi industriali o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere;
- f) impianti destinati all'affissione di manifesti: ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 507/1993 vengono destinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti a tale fine:

Tipologie:

- standardo bifacciale
- standardo monofacciale
- lamiera a muro
- quadro di cemento
- colonna circolare
- impianti simili

Impianti: rispetto al totale dei metri quadri previsti per le affissioni è destinato ad affissioni di natura istituzionale, patrocinate, non commerciale (sociale, o comunque prive di rilevanza economica) il 20% circa degli impianti di affissione; il 63% circa è riservato alle affissioni di natura commerciale, mentre il 17% circa alle affissioni dirette di terzi.

3. Nei periodi elettorali vengono riservati alle forze politiche in competizione gli spazi necessari su impianti di affissione semovibili, così come previsti nella legge elettorale del 4 aprile 1956, n. 212, articoli 2 e 3.

4. Si introduce il concetto di “Pubblicità esterna”, intendendosi per tale ogni forma di pubblicità effettuata da privati per conto terzi, in strutture di natura privata ma aperte al pubblico, mediante l’utilizzo di strutture rigide e più o meno fisse, non deperibili e di media durata, come cartelli in plastica e simili. La relativa attuazione è sottoposta alla normativa sulla pubblicità attualmente in vigore, al presente regolamento e al Piano Generale degli Impianti.

Articolo 9

Modalità per ottenere l'autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari

1. Chi intenda realizzare un impianto pubblicitario deve presentare al sindaco apposita domanda stesa su carta legale, contenente le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del beneficiario e l'ubicazione dell'attività;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) la descrizione dell'impianto;
- d) disegno su scala 1:100 della facciata dell'edificio di pertinenza dell'esercizio dove si intende collocare l'impianto (solo su richiesta dell'ufficio competente).
- e) il nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dell'amministratore, in caso di condominio;
- f) l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, ove prescritta.
- g) La domanda dovrà essere corredata da un disegno colorato o fotografia in scala di riferimento 1:20.

2. Nel caso di esito positivo della relativa istruttoria, l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Interessato. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla stipulazione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è approvato dalla Giunta comunale, che disciplini gli oneri a carico del richiedente.

3. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissione o difetti la relativa comunicazione interrompe il procedimento. Lo stesso si conclude di norma entro i termini stabiliti dalla legge.

4. Nel caso di richieste concomitanti la scelta è fatta, a parità di contenuti tecnico-estetici, a favore di quella economicamente più vantaggiosa per il Comune.

Articolo 10

Lavori di installazione degli impianti

1. Di norma gli impianti pubblicitari sono installati a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale; nel caso in cui venga richiesta l'installazione al comune e questo disponga di idonea organizzazione al riguardo, le relative spese devono essere anticipate dal richiedente sulla base del preventivo redatto allo scopo dal predetto ufficio tecnico.

Articolo 11

Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità dovrà essere effettuata in modo da evitare ogni intralcio al traffico sia veicolare che pedonale ed in modo da non arrecare disturbo ai cittadini, specie nelle ore notturne.
2. E' vietata ogni forma di pubblicità che possa essere di turbamento dell'ordine pubblico e della quiete pubblica.
3. Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure gli eventuali spostamenti ordinati dal Sindaco o da questi autorizzati su richiesta degli interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di questi ultimi.

É fatta salva pertanto al Sindaco la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, ecc. che sono ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le esigenze del decoro cittadino. Ove detta manutenzione non fosse sufficientemente curata e il committente non vi provveda neppure se diffidato, il Sindaco può disporre, con sua ordinanza, la rimozione della citata pubblicità.

Articolo 12

Limitazioni e divieti

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati.
2. La pubblicità a mezzo di aerei é vietata nell'intero spazio aereo del territorio comunale.
3. Per la pubblicità mediante striscioni che attraversano strade o piazze, e per la pubblicità mediante palloni frenati e similari è necessaria un'autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati.

4. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc., devono essere rimossi unitamente alla pubblicità od alle affissioni eseguite dai soggetti privati.

Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione della pubblicità o della fissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

5. In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dalla acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza da parte di autorità ed enti diversi.

6. L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

7. E' vietata la pubblicità mediante il lancio di manifestini.

8. La pubblicità con striscioni o altri mezzi pubblicitari similari può essere autorizzata come previsto dall'art. 51 comma 10 del DPR 495/1992 e la relativa installazione deve effettuarsi su posizioni previamente autorizzate.

9. La pubblicità su autovettura ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui veicolo appartiene (art. 57 comma 2 DPR 495/1992). E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli (art. 57 comma 7 DPR 495/1992). La pubblicità luminosa - di cui all'art. 23 comma 2 del nuovo Codice della strada - purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente su taxi circolanti entro i centri abitati.

Articolo 13

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui é circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposte per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta é calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puó essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 19 del presente regolamento e quella con veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa di imposta é maggiorata del cento per cento.

Articolo 14

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 7 é tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento, quella effettuata con veicoli di cui al successivo articolo 20, nonché quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di cui al successivo articolo 21, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui é stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui é stato effettuato l'accertamento.

5. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario.

Articolo 15

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dai successivi articoli 19, commi 1 e 3, articoli 20 e 21, commi 1 e 3 del presente Regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. L'Amministrazione può stabilire forme diverse di pagamento in modo da semplificare gli adempimenti dei/delle contribuenti; le citate forme alternative di pagamento devono consentire il facile controllo dei pagamenti.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro.

4. Per la riscossione coattiva dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni vengono applicate le leggi vigenti in materia.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di legge.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, la applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché altre eventuali spettanze.

Articolo 16

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione é stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 17

Pubblicitá ordinaria

1. Per pubblicitá ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli. La tariffa dell'imposta é commisurata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicitá effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti.
4. Per la pubblicitá di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati, 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta é maggiorata del 50 per cento;
per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione é del 100 per cento.

Articolo 18

Pubblicitá effettuata con veicoli

1. Per la pubblicitá visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, é dovuta l'imposta sulla pubblicitá in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalitá previste per la pubblicitá ordinaria di cui al precedente articolo 19, comma 1, per la pubblicitá effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al precedente articolo 19, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta é dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta é dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta é dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti categorie di veicoli:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa,

purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 19

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà.

Articolo 20

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, é pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui all'articolo 19, comma 1.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, l'imposta é ridotta alla metà.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, é dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta é dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 21

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente articolo 20;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 23

Controllo

1. Il personale addetto all'Ufficio tributi dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, per i servizi di vigilanza e repressione relativi all'osservanza del presente Regolamento.

2. Il gestore non darà corso all'affissione di manifesti privi delle indicazioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa.

3. Qualora al gestore del servizio venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore o alla decenza o lesivi alle disposizioni di legge, lo stesso dovrà effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospenso la relativa affissione in attesa di disposizioni.

CAPO TERZO

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED I RELATIVI DIRITTI

Articolo 24

Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni

1. Nel Comune di INVERSO PINASCA è istituito il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio può essere svolto in proprio oppure da terzi per conto del Comune in modo da ottimizzare il servizio.

Articolo 25

Finalità e contenuto del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del gestore del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 26

Superficie degli impianti adibiti alle affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti da adibirsi alle pubbliche affissioni per conto del comune è di circa 20 metri quadrati. Qualora la superficie venisse ridotta per eliminazione di impianti la stessa può essere reintegrata da altri impianti nella stessa categoria.

2. Nei periodi elettorali vengono sistemati, dei pannelli mobili spazi su tabelloni elettorali che verranno rimossi dal Comune a campagna elettorale conclusa.

Articolo 27

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.
2. La misura del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è stabilita con apposita deliberazione tariffaria per fogli con una dimensione fino a centimetri 100 x 70. La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorata del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Articolo 28

Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Articolo 29

Rinvio

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 30

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni é ridotta alla metà :
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali é prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 33, del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 31

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Per ottenere l'affissione il committente deve comunicare per lettera o sottoscrivere nell'apposito modulo eventualmente predisposto dal gestore del servizio:

- la durata dell'affissione,
- il numero dei manifesti da affiggere,
- l'eventuale scelta di determinati spazi,
- ogni altra notizia necessaria al riguardo.

Il committente deve altresì consegnare o fare pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. Per ogni effetto di legge e di tariffa gli avvisi ed i manifesti vengono contrassegnati dal gestore con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;

nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Lo stesso elenco è a disposizione del Comune di Merano.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dalla comunicazione in merito da parte del gestore.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

10. Il gestore deve garantire l'immediata affissione dei manifesti qualora la stessa sia prevista da norme di legge; lo stesso deve inoltre garantire il rispetto delle eventuali norme limitative riguardanti le affissioni.

11. Nei locali d'accettazione dei manifesti devono essere esposti, per la pubblica consultazione:

- le tariffe del servizio,
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono,
- il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 33

Sostituzione di manifesti

1. Non può essere attribuita alcuna responsabilità al Comune o al gestore per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza della affissione richiesta.

2. Il gestore ha comunque l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Articolo 34

Affissioni su manufatti provvisori

1. Sulle armature, impalcature, steccati e simili manufatti provvisori, per qualunque uso costruiti e prospicienti il suolo pubblico è vietato affiggere qualsiasi sorta di manifesto, locandina od altro. Nel restante territorio comunale, sui manufatti provvisori di cui sopra, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al gestore del servizio per conto del Comune la facoltà di effettuare le affissioni senza obbligo del preventivo assenso del proprietario. Il Comune può escludere gli impianti provvisori in oggetto dall'uso per affissioni comunicandolo al gestore, soprattutto se dal Comune vengono imposti impianti particolari.

2. Il gestore concederà la preferenza nell'utilizzazione degli spazi di cui al precedente comma alle ditte che hanno il proprio esercizio nello stabile ove si eseguono i lavori o per conto delle quali i lavori stessi si eseguono, fermo restando l'obbligo per le medesime di corrispondere i diritti dovuti.

3. In caso di anticipata rimozione dei mezzi di cui al comma 1 del presente articolo, l'utente potrà ottenere gratuitamente che la corrispondente affissione di manifesti venga continuata in altra località, sempreché vi siano spazi disponibili ed a condizione che il committente metta a disposizione il materiale da affiggere.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35

Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto all'articolo 25 del decreto 507/1993:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari, tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 32 del decreto 507/1993.

Articolo 36

Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile viene nominato con deliberazione della giunta municipale.
2. Egli provvede alla organizzazione ed alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e firma tutti gli atti e provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Egli collabora alla redazione del piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Ai fini di cui sopra il funzionario responsabile si avvale della collaborazione da parte degli altri uffici e servizi comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia municipale.
4. In caso di inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare gli uffici e servizi interessati, dandone anche comunicazione al sindaco.

Articolo 37

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Vengono applicate le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 e successive modifiche.
2. Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito, anche se sulla ricevuta fosse apposta la causale.
3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura prevista dalle leggi in materia.

Articolo 38

Sanzioni amministrative

1. Il Comune vigila sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito - termine di giorni 3 per la pubblicità temporanea e di giorni 30 per gli altri mezzi pubblicitari dalla ricezione del verbale che l'ufficio competente notifica anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta - il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il gestore del servizio delle pubbliche affissioni, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio.

Articolo 39

Abrogazione di norme

1. Con la data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme contrarie.

Articolo 42

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della relativa deliberazione.